



**POR FESR Campania 2007-2013 - "La tua Campania cresce in Europa"**

**GRANDE PROGETTO  
"LA BANDIERA BLU DEL LITORALE DOMITIO"**

Soggetto Beneficiario - D.G.R.C. 401 del 31.07.2012

**ARCADIS**

**Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo**

Commissario: Flavio Cioffi



**PROGETTO PRELIMINARE**

LOTTO FUNZIONALE N. 1  
SESSA AURUNCA - CELLOLE - CARINOLA - FRANCOLISE

002	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	SCALA: -
		TAV. -
<b>COORDINAMENTO</b> Progettista Capo Gruppo e Coordinatore: Ing. Flavio De Martino (ARCADIS)  Progettista Responsabile elaborazioni grafiche, descrittive e di calcolo: Ing. Angelantonio Orlando (Commissariato ex O.P.C.M. 4016/2012)  Progettista Responsabile aspetti espropriativi: Ing. Maria Cassetti (ARCADIS)  Gruppo di Progettazione: Ing. Luca Farina (ARCADIS) Ing. Rosario Manzi (ARCADIS) Ing. Willy Pastore (ARCADIS) Ing. Gennaro Dean Salzano (ARCADIS)  Progettista geologo: Geol. Antonio Caruso (ARCADIS) Collaboratori amministrativi: Avv. Giuseppe Bozzi (ARCADIS) Rag. Raffaele Pastore (ARCADIS) Dott.ssa. Rosaria Rizzo (ARCADIS)  Responsabile del Procedimento: Ing. Mariano Serra (ARCADIS)		

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

---

## PARTE I – NORME GENERALI

**Napoli, 29 maggio 2013**

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1 - Oggetto del Contratto d'Appalto.....	5
Art. 2 - Corrispettivo del Contratto.....	6
Art. 3 - Individuazione e qualificazione delle opere in Appalto.....	7
Art. 4 - Criteri di valutazione dell'offerta.....	16
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.....	17
Art. 6 - Categorie dei lavori.....	18
Art. 7 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	19
CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	20
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.....	20
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	21
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore.....	21
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	21
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	22
Art. 13 - Norme per la gestione delle opere.....	22
Art. 14 - Convenzioni in materia di valuta e termini.....	23
CAPO 3. - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE.....	24
Art. 15 - Progettazione definitiva.....	24
Art. 16 - Contenuti del progetto definitivo da presentare in sede d'offerta.....	25
Art. 17 - Progettazione esecutiva: modalità e termini.....	31
Art. 18 - Ritardo nella progettazione esecutiva.....	32
Art. 19 - Approvazione della progettazione esecutiva.....	33
Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori.....	34
Art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	34
Art. 22 - Proroghe.....	35
Art. 23. - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	35
Art. 24 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. ....	36
Art. 25 - Penali in caso di ritardo.....	37
Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	37
Art. 27 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione.....	38
Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	39
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	41
Art. 29 - Lavori a corpo.....	41
Art. 30 - Eventuali lavori a misura.....	41
Art. 31 - Eventuali lavori in economia.....	42
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	42
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	44
Art. 33 - Anticipazione.....	44
Art. 34 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione.....	44
Art. 35 - Pagamenti in acconto.....	44
Art. 36 - Pagamenti a saldo.....	46
Art. 37 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	47
Art. 38 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	47
Art. 39 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	47
Art. 40 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	48
Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	48
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	49
Art. 42 - Cauzione provvisoria.....	49

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

---

Art. 43 - Cauzione definitiva .....	49
Art. 44 - Riduzione delle garanzie .....	50
Art. 45 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore .....	50
Art. 46 - Assicurazione della progettazione esecutiva .....	51
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI .....	53
Art. 47 - Variazione dei lavori .....	53
Art. 48 - Varianti per errori od omissioni progettuali .....	54
Art. 49 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	54
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	55
Art. 50 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	55
Art. 51 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	56
Art. 52 - Piano di sicurezza e di coordinamento .....	56
Art. 53 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....	57
Art. 54 - Piano operativo di sicurezza .....	58
Art. 55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	58
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	60
Art. 56 - Subappalto .....	60
Art. 57 - Responsabilità in materia di subappalto .....	62
Art. 58 - Pagamento dei subappaltatori .....	63
CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	64
Art. 59 - Accordo bonario .....	64
Art. 60 - Definizione delle controversie .....	65
Art. 61 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	65
Art. 62 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) .....	66
Art. 63 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....	67
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....	70
Art. 64 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	70
Art. 65 - Termini per il collaudo delle opere .....	70
Art. 66 - Termini per il collaudo della gestione .....	70
Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati .....	71
CAPO 12. NORME FINALI .....	72
Art. 68 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	72
Art. 69 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	74
Art. 70 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....	75
Art. 71 - Terre e rocce da scavo .....	75
Art. 72 - Custodia del cantiere .....	76
Art. 73 - Cartello di cantiere .....	76
Art. 74 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....	76
Art. 75 - Tracciabilità dei pagamenti .....	76
Art. 76 - Spese contrattuali, imposte, tasse .....	78

---

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

**ABBREVIAZIONI**

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994;
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d'appalto (decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



## CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto del Contratto d'Appalto

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione dell'intervento *Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"* Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca
2. Sono compresi nell'appalto:
  - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b). Sommarariamente le opere che formano oggetto dell'affidamento risultano indicate nel seguente elenco, rimandando per il dettaglio agli specifici elaborati progettuali:
    - Comune di Carinola:
      - Interventi di adeguamento e riqualificazione del sistema di drenaggio urbano del territorio comunale di Carinola e relativa depurazione;
    - Comune di Francolise:
      - Lavori di completamento costruzione impianto di depurazione a servizio del territorio comunale di Francolise e condotte di collegamento;
      - Stralcio lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni S. Andrea del Pizzone e Ciampisco;
    - Comune di Cellole:
      - Riqualificazione Ambientale della fascia di litorale domitio in territorio comunale di Cellole e delle Borgate;
    - Comune di Sessa Aurunca:
      - Interventi di riqualificazione ambientale del territorio comunale di Sessa Aurunca;
      - realizzazione impianti di depurazione e collettori fognari centro capoluogo - area collinare massicana-litorale sud – area nord; aree interessate: Sessa Aurunca centro, Cascano-S.Agata-Avezzano-Sorbello, Carano, Lauro – S. Castrese, Piedimonte-San Sebastiano-Litorale Domitio sud;

Nel particolare si eseguiranno:

- Fornitura e posa in opera di tubazioni di rete fognaria;
  - Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ordine alle opere di cui al punto precedente;
  - Realizzazione di pozzetti e opere d'arte per l'esecuzione delle opere;
  - Ripristini di pavimentazioni stradali, con posa in opera di caditoie e zanelle;
  - Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali;
  - opere civili ed elettromeccaniche, interne ed esterne impianti di sollevamento.
  - opere civili ed elettromeccaniche, interne ed esterne all'impianto di depurazione,
- b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, **ad esclusione delle opere e dei lavori previsti nell'intervento riguardante il comune di Francolise (per il quale è stata redatta la progettazione esecutiva da parte della**

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

- stazione appaltante**), a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo presentato in sede di gara dall'appaltatore, così come approvato dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 6; il progetto esecutivo è soggetto ad approvazione da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 17, comma 1;
- c) l'avviamento e l'iniziale gestione sperimentale delle opere di cui al precedente punto a) per un periodo di 6 mesi, a far data dal certificato di collaudo provvisorio delle opere stesse con garanzia sul funzionamento per ulteriori due anni, secondo le norme di cui al successivo art. 13.
3. L'Impresa dovrà, altresì, farsi carico, a proprie spese e senza nulla pretendere, di effettuare tutti i sondaggi geologici e geognostici, con le relative prove di laboratorio, per la caratterizzazione dei terreni e della falda presente, anche in relazione a quanto richiesto per il tipo di opera, in questione, anche al fine dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ogni parere e/o nullaosta tecnico da acquisire
4. Gli elaborati del Progetto Preliminare sono redatti ai soli fini di controllo alla fattibilità dell'opera non costituendo di fatto vincoli all'idea progettuale che potrà prevedere una diversa valutazione delle tipologie delle fognature (miste e/o separate) nonché dei tracciati fognari, ma dovrà comunque assicurare l'intercettazione ed il convogliamento nonché il trattamento di tutti gli scarichi al fine di conseguire i limiti di accettabilità e i rendimenti di rimozione stabiliti dalla normativa esistente ed in modo da avere nei corpi idrici superficiali scarichi con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in modo da salvaguardare e tutelare le condizioni ambientali.
5. Con la presentazione del progetto definitivo l'appaltatore esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovuta ad eventuali carenze e/o omissioni del progetto preliminare, nonché delle indagini e dei rilievi. I lavori aggiuntivi e/o le varianti derivanti da errori e/o omissioni progettuali del progetto definitivo rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
6. In fase di validazione, qualsiasi richiesta di integrazione e/o modifica, adeguatamente motivata, dei contenuti del progetto esecutivo, risulterà a completo carico dell'Impresa Appaltatrice.
7. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 75, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
- a) CIG .....
- b) CUP MASTER: I53E12000080009

**Art. 2 - Corrispettivo del Contratto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		A corpo	Totale
A1	Opere e prestazioni a "corpo"		32.263.513,65
di cui:	Opere di collettamento e fognatura	16.166.993,23	
	Opere relative ad impianti di depurazione	14.786.520,42	
	Gestione semestrale impianti	1.310.000,00	
A2	Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		604.244,04
A3	Corrispettivo per la progettazione e sicurezza in fase di progettazione (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)		1.053.698,99

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

di cui:	Corrispettivo per la progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...) Opere Fognarie	277.474,70	
	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...) Opere Fognarie	163.638,92	
	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Opere Fognarie	128.047,50	
	Corrispettivo per la progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...) Opere relative ad Impianti di depurazione	222.315,78	
	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...) Opere relative ad Impianti di depurazione	159.611,34	
	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Opere relative ad Impianti di depurazione	102.610,75	
	<b>Importo totale dell'appalto</b>		<b>33.921.456,69</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle opere e prestazioni "a corpo" (compresa la gestione semestrale degli impianti) (A.1), aumentato dell'importo relativo al corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva (A.3), ai quali deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato altresì dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A.2).
3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2), non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
4. Le ditte partecipanti, ad esclusione della ditta aggiudicataria, non hanno diritto ad alcun corrispettivo e/o rimborso per il progetto definitivo presentato in sede di offerta. **Si precisa che per l'intervento relativo al comune di Francolise - Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco - in gara viene presentato il progetto esecutivo (il progetto esecutivo del comune di Francolise è già in possesso della Stazione Appaltante) e, pertanto, relativamente allo stesso la Ditta dovrà presentare l'offerta unicamente per l'esecuzione delle opere.**

**Art. 3 - Individuazione e qualificazione delle opere in Appalto**

1. Le dimensioni, le caratteristiche e le prestazioni delle opere che formano oggetto dell'Appalto, risultano individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare, approvato dall'Amministrazione appaltante con determina n. .... del ....., parte integrante della documentazione tecnica costituente il bando di gara. **Si precisa che per l'intervento relativo al comune di Francolise - Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco - in gara viene presentato il progetto esecutivo (il progetto esecutivo del comune di Francolise è già in possesso della Stazione Appaltante)**
2. Il Progetto Preliminare allegato al bando (con la precisazione relativa all'intervento del comune di Francolise) è, sotto ogni profilo, il riferimento obbligato - salvi i gradi di libertà

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca



propositivi in esso precisati e riportati al precedente art. 1 - per lo sviluppo e la compilazione in ogni sua parte del Progetto Definitivo, che il Concorrente deve presentare in sede di partecipazione alla Gara.

3. Gli elaborati tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare di cui al precedente comma 1 sono i seguenti:

Prog.	n° Elab.	Descrizione	Scala
001	-	Relazione generale di coordinamento	-
002	-	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	-
003	-	Schema di contratto	-
004	-	Relazione geologica	-
005	-	Inquadramento territoriale	1:50.000
006	-	Calcolo sommario della spesa e Quadro economico	-
007	-	Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza e Stima dei costi della sicurezza	-
<b>SESSA AURUNCA</b>			
<i>Interventi di riqualificazione ambientale del territorio comunale: realizzazione impianti di depurazione e collettori fognari centro capoluogo - area collinare massicana - litorale sud - area nord</i>			
Prog.	n° Elab.	Descrizione	Scala
<b>TD</b>		<b>ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI</b>	
101	A	Relazione tecnica - illustrativa	\\
102	B	Analisi e valutazione delle opzioni progettuali possibili	\\
103	C	Relazione idraulica	\\
104	D	Studio di prefattibilità ambientale	\\
105	E	Indagini geologiche - idrogeologiche e archeologiche preliminari	\\
106	F	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	\\
107	G	Quadro economico	\\
<b>EG</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
108	1	Planimetria generale	1:25.000
109	2	Planimetria con interventi - Sessa Aurunca centro	1:5.000
110	3	Planimetria con interventi - Cascano - Sant'Agata - Avezzano - Sorbello	1:5.000
111	4	Planimetria con interventi - Carano	1:5.000
112	5	Planimetria con interventi - Lauro - San Castrese	1:5.000
113	6	Planimetria con interventi - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	1:5.000
114	7	Schema funzionale impianto di trattamento - 5000 ab. Eq.	-
115	8	Schema funzionale impianto di trattamento - 10000 ab. Eq.	-
116	9	Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Sessa Aurunca centro	*
117	10	Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Cascano - Sant'Agata - Avezzano - Sorbello	*
118	11	Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Carano	*
119	12	Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Lauro - San Castrese	*
120	13	Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	*
121	14	Profilo longitudinale rete fognaria - Sessa Aurunca centro	1:100/1:1.000

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

122	15	Profilo longitudinale rete fognaria - Cascano - Sant'Agata - Avezzano - Sorbello	1:100/1:1.000 1:200/1:2.000
123	16/A	Profilo longitudinale rete fognaria - Lauro - San Castrese	1:100/1:1.000
124	16/B	Profilo longitudinale rete fognaria - Lauro - San Castrese	1:100/1:1.000
125	17/A	Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	1:100/1:1.000
126	17/B	Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	1:100/1:1.000
127	17/C	Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	1:100/1:1.000
128	17/D	Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	1:100/1:1.000
129	17/E	Profilo longitudinale rete fognaria - Piedimonte - San Sebastiano - Litorale Domitio Sud	1:100/1:1.000
130	18	Profilo longitudinale rete fognaria - Carano	1:100/1:1.000

**CELLOLE***Riqualificazione ambientale della fascia di litorale domitio e delle borgate*

Prog.	n° Elab.	Descrizione	Scala
<b>TD</b>		<b>ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI</b>	
201	TD.01	Relazione illustrativa	\\
202	TD.02	Relazione tecnica	\\
203	TD.03	Studio di prefattibilità ambientale	\\
204	TD.04	Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza	\\
205	TD.05	Calcolo sommario della spesa	\\
206	TD.06	Quadro economico di progetto	\\
207	TD.07	Piano particellare preliminare	\\
<b>EG</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
<b>EG01</b>		<b>TAVOLE DI INQUADRAMENTO GENERALE</b>	
208	EG01.01	Corografia dell'area di intervento	1:10000
209	EG01.02	Carta dei vincoli	1:10000
210	EG01.03	Ortofoto dell'area di intervento	1:10000
<b>EG02</b>		<b>LOCALITA' BAIA DOMITIA</b>	
211	EG02.01	Planimetria rete fognaria di Baia Domitia e località Fontanavecchia	1:2000
212	EG02.02	Profilo longitudinale tratti 4a; 4c1-4g; 7a-7c e sezioni tipo di scavo	1:2000/200; 1:20
213	EG02.03	Pozzetti tipo di ispezione, salto e confluenza: Piante e sezioni	1:25
214	EG02.04	Impianto di sollevamento di progetto località Fontanavecchia: Stralcio planimetrico, piante e sezione	1:1000; 1:50
215	EG02.05	Impianto di sollevamento esistente località Fontanavecchia: opere di ristrutturazione - Stralcio planimetrico, piante e sezioni	1:1000; 1:50
<b>EG03</b>		<b>BORGO CENTORE</b>	
216	EG03.01	Impianto di depurazione: Stralcio planimetrico, pianta e sezione	1:2000; 1:50
<b>EG04</b>		<b>BORGO CASAMARA</b>	
217	EG04.01	Planimetria e profilo longitudinale rete fognaria	1:2000; 1:2000/200
218	EG04.02	Planimetria dell'impianto di depurazione e sezione longitudinale	1:50
219	EG04.03	Manufatti ed opere d'arte	1:25
<b>EG05</b>		<b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE</b>	
220	EG05.01	Planimetria dell'impianto di depurazione	1:200

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

221	EG05.02	Profilo schematico dell'impianto	
222	EG05.03	Vasca di sollevamento e filtrazione: pianta e sezione	1:50
223	EG05.04	Vasca di disinfezione: pianta e sezione	1:50

**CARINOLA**

*Interventi di adeguamento e di riqualificazione del sistema di drenaggio urbano del territorio comunale e relativa depurazione*

Prog.	n° Elab.	Descrizione	Scala
<b>TD</b>		<b>ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI</b>	
301	1	Relazione illustrativa	\\
302	2	Relazione tecnica	\\
303	3	Studio di prefattibilità ambientale	\\
304	4	Indagini geologiche, idrologiche e archeologiche preliminari	\\
305	14	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	\\
306	15	Cronoprogramma dei lavori	\\
307	16	Calcolo sommario della spesa + quadro economico di spesa	\\
308	17	Preliminare di particellare di esproprio	\\
<b>EG</b>		<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
309	5	Inquadramento territoriale	1:25.000
310	6	Planimetria interventi generali	1:5.000
311	7	Planimetria interventi "Carinola Centro"	1:2.000
312	7.1	Planimetria generale impianto mini depurazione "Carinola Centro 01"	1:100
313	7.2	Planimetria generale impianto depurazione "Carinola Centro 02"	1:100
314	8	Planimetria interventi "Casale"	1:2.000
315	8.1	Planimetria generale impianto mini depurazione "Casale 01"	1:100
316	9	Planimetria interventi "Casanova"	1:2.000
317	9.1	Planimetria generale impianto mini depurazione "Casanova 01"	1:100
318	9.2	Planimetria generale impianto mini depurazione "Casanova 02"	1:100
319	9.3	Planimetria generale impianto depurazione "Casanova 03"	1:100
320	9.4	Planimetria generale impianto depurazione "Casanova 04"	1:100
321	10	Planimetria interventi "Nocelleto"	1:2.000
322	10.1	Planimetria generale impianto depurazione "Nocelleto 01"	1:100
323	11	Planimetria interventi "S. Croce - S. Bartolomeo"	1:2.000
324	11.1	Planimetria generale impianto mini depurazione "S. Croce 01"	1:100
325	11.2	Planimetria generale impianto depurazione "S. Croce 02"	1:100
326	12	Planimetria interventi "S. Donato - S. Ruosi - S. Anna"	1:2.000
327	12.1	Planimetria generale impianto mini depurazione "S. Donato 01"	1:100
328	13	Planimetria interventi "Ventaroli"	1:2.000
329	13.1	Planimetria generale impianto mini depurazione "Ventaroli 01"	1:100

**FRANCOLISE - PROGETTO ESECUTIVO**

*Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco*

Prog.	n° Elab.	Descrizione	Scala
TD		ELABORATI TECNICO DESCRITTIVI ED ECONOMICI	
SEZIONE GENERALE			
401	A	Relazione tecnica illustrativa e quadro economico	\\
402	A/1	Relazione tecnica di calcolo e proporzionamento impianti	\\

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

403	A/2	Relazione tecnica descrittiva sulle modalità di conduzione, gestione ed analisi dei costi di gestione	\\
404	A/3	Relazione descrittiva e tecnica dei macchinari utilizzati;	\\
405	B	Computo metrico;	\\
406	C	Elenco prezzi;	\\
407	D	Analisi prezzi;	\\
408	E	Capitolato speciale d'appalto;	\\
409	F	Schema di contratto;	\\
410	G	Cronoprogramma lavori;	\\
411	H	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera	\\
412	I	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti	\\
413	J	Planimetria con rilievo aerofotogrammetrico ed individuazione degli interventi	\\
414	K	Stralcio di P.R.G.	\\
415	L	Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo	\\
EG		ELABORATI GRAFICI	
SEZIONE RILIEVO			
416	1/R	FRAZIONE S.ANDREA: Planimetria generale con rilievo plano-altimetrico (scala 1:200);	1:200
417	2/R	FRAZIONE CIAMPRISCO: Planimetria generale con rilievo plano-altimetrico (scala 1:500);	1:500
SEZIONE ARCHITETTONICO/TECNICO-DESCRITTIVA			
FRAZIONE S.ANDREA			
418	1/A	1/A. Planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso e sistemazioni esterne – Tracciamento (scala 1:100)	1:100
419	2/A	2/A. Planimetria generale con indicazione piping di collegamento (scala 1:100)	1:100
420	3/A	3/A. Planimetria generale con indicazione rete idrica e fognaria (scala 1:100)	1:100
421	4/A	4/A. Profilo idraulico condotta di collegamento (scala 1:100)	1:100
422	5/A	5/A. Ciclo di trattamento (scala 1:100)	1:100
423	6/A	6/A. Edificio tecnologico: Pianta, sezione e prospetti (scala 1:50)	1:50
424	7/A	7/A. Edificio disidratazione fanghi ed officina: Pianta, sezione e prospetti (scala 1:50)	1:50
425	8/A	8/A. Grigliatura e sollevamento: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
426	9/A	9/A. Dissabbiatura e disoleatura: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
427	10/A	10/A. Bacino unico: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
428	11/A	11/A. Clorazione: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
429	12/A	12/A. Digestione aerobica: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
430	13/A	13/A. Preispessimento fanghi: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
431	14/A	14/A. Derivatore a valle: Pianta e sezioni (scala 1:50)	1:50
432	15/A	15/A. Strada di accesso: Planimetria di progetto con tracciamento (scala 1:200)	1:200
433	16/A	16/A. Strada di accesso: Profilo longitudinale (scala 1:200/20)	1:200/20
434	17/A	17/A. Strada di accesso: Sezione trasversale tipo (scala 1:20)	1:20
435	18/A	18/A. Particolari costruttivi (scala: varie)	VARIE
FRAZIONE CIAMPRISCO			
436	19/A	19/A. Planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso e sistemazione esterna (scala 1:50);	1:50

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Se



437	20/A	20/A. Pozzetto sollevamento iniziale: Pianta e sezioni (scala 1:50);	
438	21/A	21/A. Profilo idraulico - Raccordo fognatura esistente (scala 1:100);	1:100
439	22/A	22/A. Particolari costruttivi (scala: varie);	VARIE
<b>SEZIONE STRUTTURE</b>			
<b>FRAZIONE S.ANDREA</b>			
Grigliatura e sollevamento			
440	1/St	1/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
441	2/St	2/St. Relazione di calcolo;	
442	3/St	3/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
443	4/St	4/St. Tabulati di calcolo;	
444	5/St	5/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50
445	6/St	6/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
Dissabbiatura e disoleatura			
446	7/St	7/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
447	8/St	8/St. Relazione di calcolo;	
448	9/St	9/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
449	10/St	10/St. Tabulati di calcolo;	
450	11/St	11/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50
451	12/St	12/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
Bacino multifase			
452	13/St	13/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
453	14/St	14/St. Relazione di calcolo;	
454	15/St	15/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
455	16/St	16/St. Tabulati di calcolo;	
456	17/St	17/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50
457	18/St	18/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
Clorazione			
458	19/St	19/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
459	20/St	20/St. Relazione di calcolo;	
460	21/St	21/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
461	22/St	22/St. Tabulati di calcolo;	
462	23/St	23/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50
463	24/St	24/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
Digestione aerobica			
464	25/St	25/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
465	26/St	26/St. Relazione di calcolo;	
466	27/St	27/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
467	28/St	28/St. Tabulati di calcolo;	
468	29/St	29/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50
469	30/St	30/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
Preispezzimento fanghi			
470	31/St	31/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
471	32/St	32/St. Relazione di calcolo;	
472	33/St	33/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
473	34/St	34/St. Tabulati di calcolo;	
474	35/St	35/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

475	36/St	36/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
		Derivatore a valle	
476	37/St	37/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
477	38/St	38/St. Relazione di calcolo;	
478	39/St	39/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
479	40/St	40/St. Tabulati di calcolo;	
480	41/St	41/St. Carpenterie di fondazione e proporzionamento pali (scala 1:50);	1:50
481	42/St	42/St. Distinta armature (scala 1:50);	1:50
		Edificio tecnologico	
482	43/St	43/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
483	44/St	44/St. Relazione di calcolo;	
484	45/S	45/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
485	46/St	46/St. Tabulati di calcolo;	
486	47/St	47/St. Pianta fili fissi, Carpenterie, Sezioni e Particolari costruttivi (scala 1:50);	1:50
487	48/St	48/St. Distinta armature travi (scala 1:50);	1:50
488	49/St	49/St. Particolari pilastrate – Tabella pilastri (scala 1:50 – 1:20);	1:50 - 1:20
		Edificio disidratazione fanghi/Officina	
489	50/St	50/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
490	51/St	51/St. Relazione di calcolo;	
491	52/St	52/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
492	53/St	53/St. Tabulati di calcolo;	
493	54/St	54/St. Pianta fili fissi, Carpenterie, Sezioni e Particolari costruttivi (scala 1:50);	
494	55/St	55/St. Distinta armature travi (scala 1:50);	1:50
495	56/St	56/St. Particolari pilastrate – Tabella pilastri (scala 1:50 – 1:20);	1:50 - 1:20
<b>FRAZIONE CIAMPRISCO</b>			
		sollevamento iniziale	
496	57/St	57/St. Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali;	
497	58/St	58/St. Relazione di calcolo;	
498	59/St	59/St. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
499	60/St	60/St. Tabulati di calcolo;	
500	61/St	61/St. Distinta armatura setti e piastre (scala 1:50);	1:50
<b>SEZIONE IMPIANTI</b>			
		Impianto Elettrico ed illuminazione	
501	1/le	1/le. Relazione tecnica	
502	2/le	2/le. Planimetria con indicazione impianto elettrico, impianto di illuminazione e rete di terra (scala 1:100)	1:100
503	3/le	3/le. Fronte quadro elettrico;	
504	4/le	4/le. Fronte quadro cabina MT-BT;	
505	5/le	5/le. Fronte quadro elettrico Power- center;	
506	6/le	6/le. Schema unifilare cabina MT-BT;	
507	7/le	7/le. Tipici avviamenti utenze;	
508	8/le	8/le. Impianto Elettrico: Fronte quadro (sollevamento Ciamprisco);	
509	9/le	9/le. Cabina ENEL e di trasformazione: Pianta, sezioni e prospetti (scala 1:50);	1:50
		Impianto Fotovoltaico	
510	1/lf	1/lf. Relazione tecnica;	
511	2/lf	2/lf. Impianto Fotovoltaico: Schemi funzionali e particolari costruttivi;	
		Impianto Videosorveglianza	
512	1/lv	1/lv. Impianto Videosorveglianza: Relazione tecnica schemi	

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

		funzionali;	
<b>SEZIONE SICUREZZA</b>			
513	1/Sc	1/Sc. Piano di sicurezza e coordinamento;	
514	2/Sc	2/Sc. Fascicolo della manutenzione;	
515	3/Sc	3/Sc. Stima dei costi per la sicurezza;	
516	4/Sc	4/Sc. Planimetria generale con impianto cantiere.	
517		Relazione geologica	

4. Ai fini della qualificazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, e dei relativi importi presunti dei lavori, le opere stesse risultano così ripartite:

Lavorazione	Categoria	Classe	Qualifica	Importo
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6	VII	SI	16.166.993,23
Impianti di potabilizzazione e depurazione	OS22	VII	SI	14.786.520,42
Gestione semestrale impianti				1.310.000,00
Totale opere e prestazioni a base di gara				<b>32.263.513,65</b>
Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)				604.244,04
di cui: € 327.835,00 per opere fognarie				
€ 224.589,04 per impianti di depurazione progetti prelimin.				
€ 51.820,00 per impianto di depurazione di Francolise				
Corrispettivo per la progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)				
Opere Fognarie				277.474,70
Corrispettivo per la progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)				
Opere Fognarie				163.638,92
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione				
Opere Fognarie				128.047,50
Corrispettivo per la progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)				
Opere relative ad Impianti di depurazione				222.315,78
Corrispettivo per la progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...)				
Opere relative ad Impianti di depurazione				159.611,34
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione				
Opere relative ad Impianti di depurazione				102.610,75

5. Per la realizzazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, il tempo massimo d'esecuzione dei lavori posto a base della gara è pari a 24 mesi naturali consecutivi (oltre i 6 mesi di gestione semestrale). La riduzione massima del tempo d'esecuzione ammissibile in sede d'offerta è pari a 6 mesi naturali consecutivi.
6. I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione documentati sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica, oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di progettisti indicati o associati.

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

7. Le classi e le categorie dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva, individuate coerentemente con la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 49 del 3.5.2012 (ex Legge n. 143/49 e s.m.i.), sono le seguenti:

classe VIII – Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – Fognature urbane.	€ 16.494.828,23 (lav+sic) dei progetti preliminari (16.166.993,23+327.835,00)
classe III categoria a) – Impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto (escluso la progettazione del comune di Francolise)	€ 13.914.780,10 (lav+gest+sic) progetti preliminari (12.380.191,06+1.310.000,00+224.589,04)

8. Il progettista, associato ovvero il progettista facente parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 263, comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e, pertanto:

8.a) possedere un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo almeno pari a € 3.161.096,97 (3xcorrispettivo progettazione);

8.b) avere espletato negli ultimi dieci anni (2003-2012) servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ognuna delle classi e categorie sotto indicate almeno pari a quanto di seguito riportato:

classe VIII – Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – Fognature urbane.	€	32.989.656,46 2x((lav+sic) progetti preliminari) 2x(16.166.993,23+327.835,00)
classe III categoria a) – Impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto	€	27.829.560,20 2x((lav+gest+sic) progetti preliminari)) 2x(12.380.191,06+1.310.000,00+224.589,04)

8.c) avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0.60 (zero virgola sessanta) volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e pertanto, pari a:

Classe	Cat.	Descrizione	Importo
VIII		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.	9.896.896,94 0.6x((lav+sic) progetti preliminari) 0.6x(16.166.993,23+327.835,00)
III	a	Impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.	8.348.868,06 0.6x((lav+gest+sic) progetti preliminari)) 0.6x(12.380.191,06+1.310.000,00+224.589,04)

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitico"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole –



Gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

8.d) avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 15 unità;

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori: certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.

Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.l.vo n. 81/2008.

#### **Art. 4 - Criteri di valutazione dell'offerta**

1. Alla gara si procede secondo la tipologia dettata dall'art. 53 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.; la scelta del contraente sarà operata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui all'art. 83 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel bando.
2. La gara è effettuata sulla base del progetto preliminare, nonché del presente Capitolato prestazionale corredato delle indicazioni, delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali inerenti all'oggetto dell'appalto; l'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo, il tempo di progettazione esecutiva, il tempo di realizzazione delle opere ed il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. **Si precisa che per l'intervento relativo al comune di Francolise - Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco - in gara viene presentato il progetto esecutivo (il progetto esecutivo del comune di Francolise è già in possesso della Stazione Appaltante) e, pertanto, relativamente allo stesso la Ditta dovrà presentare l'offerta unicamente per l'esecuzione delle opere.** Il sistema di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) effettuata con il metodo aggregativo compensatore come riportato nell'allegato G del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, secondo i prestabiliti criteri (e pesi), sub criteri (e sub pesi) di valutazione come specificatamente indicati nella seguente tabella. I

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

coefficienti  $Va(i)$  relativi alla valutazione di natura qualitativa sono determinati secondo il metodo di cui al punto 2 della lettera a) del medesimo allegato G:

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E SOTTOCRITERI IN BASE AI QUALI SI PROCEDERA' ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		
Descrizione		Totale Punti
A	Offerta qualitativa	Da 0 a 70
B	Offerta quantitativa	Da 0 a 30
Totale		100
Descrizione		Totale Punti
A	PROFILO TECNICO	Da 0 a 70
A1	Ottimizzazione del progetto di cantiere, ivi comprese le procedure di gestione dello stesso, tese a ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla viabilità circostante, nonché relativa alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti	Da 0 a 15
A2	Miglioramento dell'inserimento ambientale e delle armonizzazioni delle componenti visibili, della salvaguardia della localizzazione e della mitigazione ambientale	Da 0 a 10
A3	Facilità di gestione e manutenzione degli impianti nonché automazione dei medesimi impianti e contenimento dei costi di esercizio	Da 0 a 20
A4	Pregio tecnico dei materiali e degli impianti, con uso di sistemi innovativi nel campo energetico	Da 0 a 8
A5	Qualità tecnica, completezza e facilità di lettura del progetto definitivo proposto	Da 0 a 7
A6	Completezza ed esaustività delle indagini geologiche/geotecniche, archeologiche, idrologiche/idrauliche e dei rilievi planoaltimetrici	Da 0 a 10
Totale		
Descrizione		Totale Punti
B	PROFILO ECONOMICO	Da 0 a 30
B1	Offerta economica	Da 0 a 20
B2	Riduzione del tempo di consegna progettazione esecutiva (minimo 0 gg – max. 10 gg.)	Da 0 a 2
B3	Riduzione del tempo di esecuzione lavori (minimo 0 mesi – max. 6 mesi)	Da 0 a 8
Totale		....

**Art. 5. - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna

efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», anche qualora quest'ultima sia stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla «lista» in sede di aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi unitari».

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e l'approvazione della progettazione esecutiva.

#### **Art. 6 - Categorie dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione;
2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta ad € 16.494.828,23 (con incidenza sul totale del 50,19%).
3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e subappaltabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale e prestazionale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
  - a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS22, non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, impianti ed opere speciali elencate all'articolo 107 comma 2 del DPR n. 207 del 2010 e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo del DPR n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori in appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3):
    - a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;
    - a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla

qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1, sommandosi all'importo di cui al comma 2;

a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella;

Categoria prevalente:		Classifica	Importi
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	VII	€ 16.494.828,23
Categoria scorporabile/non subappaltabile			
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	VII	€ 16.372.929,46

#### **Art. 7 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Non si è ritenuto di dover stimare delle categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 47 del presente Capitolato speciale.
2. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, l'articolazione di cui al comma 1, in categorie di lavorazione omogenee ed eventualmente in sottocategorie disaggregate di cui all'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, è individuata dall'appaltatore nella progettazione definitiva presentata in sede di gara come approvata ai sensi dell'articolo 15, comma 6.

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare  
Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Ses



## CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALI

### Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale e Prestazionale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato Speciale e Prestazionale;
  - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, , redatti dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 207 del 2010, con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione secondo quanto statuisce l'art. 168 del medesimo d.P.R., ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 5;
  - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010, così come allegato all'offerta economica e temporale;
  - h) il documento unico di regolarità contributiva;
  - i) le polizze di garanzia di cui agli articoli al CAPO 6;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta

**Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

**Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

**Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

**Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale e prestazionale d'appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

**Art. 13 - Norme per la gestione delle opere**

1. Le opere che saranno realizzate con il presente affidamento saranno gestite dall'Impresa per la durata di sei mesi naturali e consecutivi. La gestione avrà inizio, di norma, dopo la ultimazione di tutti i lavori, come certificata dal Direttore dei Lavori, e sarà formalizzata da apposito verbale, a seguito di disposizione dell'Amministrazione all'avvio dell'esercizio.
2. In generale, durante il periodo della gestione l'Impresa è tenuta ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto esercizio delle opere. In relazione a tale obbligo, l'Impresa è tenuta a ripristinare le parti di opere comunque danneggiate per qualsiasi causa, compresi le manomissioni di terzi, gli incendi, le esplosioni, i sabotaggi ed ogni evento similare, con la sola esclusione dei danni dovuti a causa di forza maggiore e ad atti di terrorismo politico.
3. Tra gli oneri gestionali a carico dell'Impresa sono compresi, in particolare: i reattivi chimici di processo e di laboratorio; i consumi energetici; lo smaltimento dei fanghi, dei grigliati, ecc.; l'espurgo delle canalizzazioni e degli altri manufatti realizzati con l'affidamento, anche se la formazione dei depositi sia dovuta a causa di forza maggiore od a fatti non imputabili all'Impresa; lo smaltimento dei materiali espurgati, la manutenzione delle pavimentazioni stradali; ogni altro onere e prestazione occorrente perché sia assicurata la completa efficienza e la migliore conservazione delle opere.
4. L'Impresa si obbliga a portare a "regime regolare" il funzionamento degli impianti di depurazione nel termine di 2 (due) mesi naturali e consecutivi dalla data di inizio della gestione. Per "regime regolare" si intende quello che fa conseguire, globalmente nell'impianto, le seguenti condizioni:

A - Linea acqua

Per l'effluente dell'impianto i parametri relativi a BOD<sub>5</sub> - COD - Solidi Sospesi Totali - Azoto totale - Fosforo totale dovranno avere limiti contenuti entro quelli previsti nel progetto

esecutivo. Per tutti gli **altri parametri** dovranno essere rispettati i limiti indicati nella vigente normativa.

I risultati ottenuti saranno ritenuti validi solo se almeno una linea dell'impianto verrà alimentata con una portata dei liquami pari a quella prevista in progetto, purché la composizione degli stessi, per i parametri di interesse, non ecceda in più o in meno il 20% di quella assunta a base di progetto.

#### B - Linea fanghi

Per i fanghi da avviare allo smaltimento finale fuori dell'impianto il parametro Solidi Sospesi Totali dovrà avere limite non inferiore a quello previsto nel progetto esecutivo.

5. Ove il "regime regolare", come sopra definito, non sia raggiunto nei termini avanti indicati, la decorrenza del periodo contrattuale della gestione delle opere verrà sospesa e sarà ripresa solo allorquando saranno accertate condizioni di funzionamento a regime regolare globalmente nell'impianto.
6. Conseguentemente, la gestione delle opere si protrarrà oltre il periodo semestrale per un tempo pari alla citata sospensione che interverrà nel periodo della gestione, senza che l'Impresa abbia diritto ad alcun maggiore compenso oltre il corrispettivo "a corpo" indicato per gli oneri di gestione. Tutti gli oneri gestionali sostenuti nel periodo di sospensione, anche quelli esclusi dal corrispettivo "a corpo", saranno a carico dell'Impresa.
7. Nel periodo della gestione, sull'Impresa graverà l'obbligo dell'addestramento professionale del personale per l'esercizio degli impianti.
8. L'Impresa si impegna, altresì, ad elaborare ed a fornire all'Amministrazione entro la data di inizio della gestione le norme per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine ed apparecchiature di tutti i settori in cui gli impianti di depurazione sono suddivisi, con la dettagliata indicazione di tutte le operazioni da eseguire.
9. Per la migliore intelligibilità, tali norme dovranno essere corredate dai disegni schematici delle macchine, sui quali dovranno essere indicati i vari punti oggetto degli interventi di manutenzione.

#### **Art. 14 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa



### CAPO 3. - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'

#### Art. 15 - Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva presentata dall'appaltatore in sede di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire l'acquisizione dei nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati, necessario per l'approvazione della progettazione e la successiva esecuzione dei lavori. **Si precisa che per l'intervento relativo al comune di Francolise - Completamento costruzione depuratori a servizio territorio comunale frazione S. Andrea e frazione Ciamprisco - in gara viene presentato il progetto esecutivo e, pertanto, relativamente allo stesso la Ditta non dovrà presentare la progettazione definitiva.**
2. L'Appaltatore, nella qualità di progettista, si fa carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all'espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il R.U.P. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell'ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, qualora riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del successivo comma 4. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.
4. Nell'ambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:
  - a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso l'aggiudicazione è revocata e, qualora sia stato stipulato il contratto, questo è risolto per inadempimento dell'appaltatore;
  - b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai sensi del comma 1;
  - c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva può essere approvata ai sensi del comma 1, con rinvio alla progettazione esecutiva degli adeguamenti.
5. Durante l'eventuale adeguamento della progettazione definitiva, l'appaltatore deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. L'Appaltatore deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione preliminare posta a base di gara, al fine di completare la progettazione definitiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara come integrati dall'offerta tecnica.

6. La progettazione definitiva, una volta ottenuti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati, ed eventualmente adeguata ad essi, ottenuta la verifica favorevole, è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara. L'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

#### **Art. 16 - Contenuti del progetto definitivo da presentare in sede d'offerta**

1. La progettazione definitiva dovrà essere informata ai seguenti criteri:
  - a) massimo riutilizzo delle risorse impegnate dall'intervento ed economico utilizzo dei prodotti degli scavi, in relazione alle caratteristiche e riutilizzabilità delle terre;
  - b) massimo grado di automazione degli impianti e dei sistemi di controllo del funzionamento dei singoli rami emissari della rete fognaria, con specifico riferimento al controllo della funzionalità idraulica e della qualità dei reflui nelle condotte e nelle opere idrauliche puntuali (sfioratori, vasche di prima pioggia e vasche volano, ecc.) assicurandone l'esercizio centralizzato in forma unitaria con gli analoghi sistemi di automazione e controllo previsti nei corrispondenti collettori subcomprensoriali;
  - c) massima affidabilità, manutenibilità, durabilità, sostituibilità e compatibilità dei materiali e dei componenti, idonea ispezionabilità delle condotte e dei manufatti ed, in generale, agevole controllabilità dell'opera nel tempo;
  - d) massima qualità e standardizzazione dei componenti meccanici, elettrici ed idraulici;
  - e) programmazione delle attività operative in modo da minimizzare nel corso dei lavori gli effetti negativi sull'ambiente;
  - f) minimo impatto ambientale dell'opera da conseguire anche con l'utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica;
  - g) massima economia della gestione dell'opera, tenendo nel dovuto conto l'esigenza di garantire la gestione unitaria centralizzata dello schema depurativo (rete fognaria + rete collettori + impianti di depurazione).
2. L'appaltatore dovrà pertanto garantire nell'offerta tecnica, attraverso gli opportuni elaborati progettuali e con la dovuta chiarezza, la progettualità "definitiva". Come riportato sopra, gli elaborati del Progetto Preliminare sono redatti ai soli fini di controllo alla fattibilità dell'opera non costituendo di fatto vincoli all'idea progettuale che potrà prevedere una diversa valutazione delle tipologie delle fognature (miste e/o separate) nonché dei tracciati fognari, ma dovrà comunque assicurare l'intercettazione ed il convogliamento a depurazione di tutti gli scarichi in modo da avere nei corpi idrici superficiali scarichi con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in modo da salvaguardare e tutelare le condizioni ambientali. L'appaltatore potrà presentare nel progetto definitivo proposto in sede di gara variazioni di qualsiasi tipo alla progettazione preliminare (materiali, tipologie costruttive, strutturali, impianti, etc.) predisposta dalla stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di verificare - ed, ove necessario, aggiornare e/o integrare in parte o in toto - i dati e le soluzioni tecniche riportate nei predetti progetti preliminari in relazione:
  - a) alle indicazioni progettuali degli interventi progettati e/o in corso di progettazione/esecuzione da parte degli Enti territorialmente competenti, comunque connessi, interferenti e/o interagenti con quelli oggetto del presente incarico;
  - b) alle indicazioni degli uffici tecnici degli Enti a qualsiasi titolo competenti e/o titolari in ordine ai sistemi di raccolta, trattamento e recapito finale dei reflui civili ed industriali realizzati e/o da realizzare;
  - c) alla consistenza delle opere degli impianti di depurazione da adeguare

3. Il Progetto Definitivo, in conformità a quanto stabilito nel D.Lgs. del 12/04/2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici (articolo 93, comma 4) ed alla Sezione III del Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:
- deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e nel presente Capitolato Prestazionale;
  - deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;
  - gli studi e le indagini occorrenti, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico. In sede di gara l'appaltatore dovrà presentare un progetto definitivo costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti elaborati:
    - A. Relazione Generale;
    - B. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e di rischio sismico;
    - C. Relazioni tecniche specialistiche;
    - D. Relazione sulla cantierizzazione
    - E. Rilievi planoaltimetrici;
    - F. Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico;
    - G. Elaborati grafici;
    - H. Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti;
    - I. Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati elettrici, elettromeccanici e di automazione.
    - J. Stima delle opere, dei lavori, della gestione sperimentale e delle espropriazioni;
    - K. Manuale di gestione completo della stima dei relativi costi.

Di seguito sono indicati, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenuti minimi degli elaborati sopraelencati.

A. Relazione Generale;

La relazione fornisce dimostrazione della rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, al livello qualitativo richiesto, indicando i conseguenti costi dell'opera rapportati ai benefici attesi. In particolare:

1. contiene specifici ed esaurienti elementi circa le verifiche effettuate sulla compatibilità tecnica delle opere con i recapiti finali nei collettori e nei ricettori naturali (acque di sfioro in tempo di pioggia) nonché con le altre opere igienico/sanitarie progettate e/o in corso di esecuzione, con particolare riferimento agli impianti di depurazione di riferimento;
2. riferisce sulle indagini eseguite sulla rete fognaria esistente, sulle conseguenti esigenze di adeguamento funzionale nonché sull'entità delle opere per l'allacciamento ai collettori comprensoriali;
3. descrive, in generale, i criteri utilizzati per le scelte progettuali ed, in particolare, quelli utilizzati per la scelta dei materiali e per l'inserimento dei lavori e delle opere sul territorio; descrive altresì le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, con particolare riferimento alla sicurezza, alla funzionalità ed all'economia di gestione;
4. contiene l'indicazione di tutti gli aspetti e dei vincoli che hanno implicazione sulla progettazione e realizzazione delle opere;
5. riferisce in merito agli esistenti servizi, sottoservizi ed infrastrutture (rete viaria locale, rete idrografica, rete elettrica, acquedotto, fognature, telecomunicazioni, metanodotti, ecc.) ed alla loro idoneità al fine di soddisfare le esigenze connesse all'esecuzione dei

lavori, nonché in merito alla verifica delle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i lavori di costruzione/adeguamento dell'intera rete fognaria e di quelle relative alle eventuali opere puntuali ed a rete che insistono su proprietà private nonché alle relative soluzioni individuate con l'assenso degli enti proprietari;

6. chiarisce, ove necessario, le motivazioni che hanno indotto ad apportare eventuali variazioni alle ipotesi del progetto preliminare;
7. illustra il piano temporale ed economico/finanziario per la realizzazione delle opere.

**B. Relazione geologica, geotecnica, archeologica, idrologica/idraulica e di rischio sismico.**

La relazione riferisce in ordine alle indagini geologico/geotecniche, archeologiche, idrologico/idrauliche e di rischio sismico eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e riporta ogni corrispondente elemento utile per la progettazione delle opere.

In particolare:

1. comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'inquadramento dei luoghi sulla base della geologia della zona interessata dall'intervento, l'identificazione delle formazioni geologiche presenti lungo i tracciati dei singoli rami fognari e delle aree dove è prevista l'ubicazione degli impianti di depurazione, lo studio dei tipi litologici, della struttura e del modello geologico-geotecnico del sottosuolo. Definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
2. definisce, nella parte geotecnica, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato direttamente o indirettamente dalla costruzione/posa in opera degli specchi, dei manufatti e degli impianti nonché i relativi effetti reciproci ed espone i calcoli geotecnici per gli aspetti che afferiscono al rapporto dei manufatti e degli impianti con il terreno;
3. nel capitolo relativo alle indagini archeologiche riferisce dei risultati di queste ed evidenzia le eventuali interferenze con le opere da eseguire;
4. comprende, nelle parti idrologica ed idraulica, lo studio delle acque meteoriche e superficiali della zona, fornendo indicazioni dettagliate circa il funzionamento idraulico della rete fognaria anche in ordine alle interrelazioni con il reticolo idrografico di riferimento nonché lo studio delle acque sotterranee, fornendo puntuali informazioni in ordine agli effetti reciproci falda/manufatti ed alle soluzioni tecniche al riguardo individuate;
5. definisce i requisiti tecnici e funzionali nonché le tipologie delle eventuali opere di salvaguardia idraulica;
6. definisce le caratteristiche sismiche dell'area e le verifiche necessarie in relazione alla normativa vigente.

**C. Relazioni tecniche e specialistiche**

In particolare, riferiranno in modo dettagliato sui criteri di scelta dei materiali costituenti le tubazioni/specchi con riferimento alle problematiche poste dalle caratteristiche e dalla destinazione d'uso delle aree interessate dalla posa (terreni agricoli, strade comunali/provinciali/statali, aree urbane, attraversamenti trasversali e/o longitudinali di corsi d'acqua, infrastrutture e linee di sottoservizi esistenti, ecc.) nonché sulle principali fasi previste nella depurazione delle acque.

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Se



## D. Relazione sulla cantierizzazione

Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere

## E. Rilievi planoaltimetrici

I rilievi delle aree interessate dalla costruzione delle opere - sulla base dei quali saranno definite le caratteristiche di progetto delle singole condotte, dei relativi manufatti (pozzetti lungo le condotte e di confluenza, scaricatori di acque di piena, attraversamenti interrati e pensili, ecc.) e degli impianti - saranno effettuati anche al fine di realizzare un adeguato inserimento urbanistico e paesaggistico e di verificarne la compatibilità con le infrastrutture e sottoservizi interferenti. Saranno, altresì, acquisiti tutti i risultati delle indagini eseguite sulla rete viaria locale, per verificare e garantire le condizioni di accessibilità nel corso dei lavori e durante la gestione delle opere.

Particolare attenzione sarà posta nell'esecuzione dei rilievi della rete fognaria esistente, al fine di accertarne la perfetta caratterizzazione geometrica, plano/altimetrica, statica e funzionale.

I rilievi saranno eseguiti in scala adeguata a consentire le elaborazioni del progetto esecutivo e saranno riferiti ai caposaldi IGM, di cui dovranno essere predisposte le monografie, previa verifica di congruità di tali riferimenti con quelli utilizzati per la costruzione e/o il rilievo dei progetti dei collettori e dell'impianto di depurazione corrispondenti riportando al medesimo riferimento anche ogni infrastruttura esistente comunque interferente con le opere da progettare.

## F. Studio di inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico

Lo studio sarà redatto con la caratterizzazione ed il dettaglio adeguati all'importanza ed allo sviluppo del progetto definitivo e dovrà contenere:

1. i risultati della verifica di compatibilità delle opere con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, a carattere generale e settoriale, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta amministrativi;
2. i risultati delle indagini eseguite in ordine all'esistenza di progetti di riqualificazione ambientale sulle aree interessate dai lavori ovvero su quelle alle stesse immediatamente adiacenti;
3. uno studio sui prevedibili effetti della realizzazione e dell'esercizio delle opere sulle componenti ambientali e sulla salute umana;
4. le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio delle opere, nonché i criteri tecnici che dovranno essere adottati per assicurare il rispetto di detti vincoli.

## G. Elaborati Grafici

Gli elaborati grafici devono descrivere le principali caratteristiche dei lavori da eseguire e delle opere da realizzare; devono, inoltre, individuare le tipologie delle condotte, dei manufatti e delle relative fondazioni ed essere redatti nelle opportune scale, in relazione al tipo di opera. In via esemplificativa e non esaustiva, si indicano gli elaborati da predisporre ed i relativi contenuti minimi:

1. corografia dell'area in scala 1:25.000;
2. stralcio dei piani urbanistici generali o particolareggiati in scala non inferiore a 1:5000, con indicazione delle aree interessate dalle opere;

3. planimetria d'insieme delle aree interessate dalla costruzione delle opere, in scala non inferiore a 1:5000, con indicazioni delle curve di livello, della viabilità, delle sagome dei confini e delle eventuali alberature esistenti, con indicazione delle varie essenze;
4. planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione del tracciato prescelto per ciascun collettore fognario, degli impianti di sollevamento, immissioni fognarie urbani ed industriali, scaricatori di piena e relative opere di restituzione nella rete idrografica, degli attraversamenti ed, infine, di ogni altro punto singolare;
5. profilo delle condotte in scala 1:2000/1:200 con indicazione completa:
  - delle caratteristiche geometriche, fisiche ed idrauliche dei singoli rami di condotte costituenti ciascun collettore;
  - di ciascuna immissione da rete fognaria urbana ed industriale;
  - delle infrastrutture attraversate;
  - di ogni altro punto singolare;
6. planimetria dei singoli manufatti in scala non inferiore ad 1:500, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti gli elementi significativi, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione. Tutte le quote planoaltimetriche, relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione del lavoro, vanno riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria deve riportare la sistemazione completa di tutti gli spazi asserviti e non ai manufatti, indicando tutti gli elementi necessari (recinzioni, canalette di dispiuvio nelle scarpate, opere di salvaguardia idraulica, essenze arboree da mettere a dimora, ecc.) nonché integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto (superficie dell'area, volumi del manufatto e/o del fabbricato, strade di accesso, ecc.);
7. per ogni manufatto e/o fabbricato dovranno essere riportati:
  - le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con l'indicazione della destinazione d'uso, delle quote altimetriche e planimetriche nonché delle strutture portanti;
  - almeno due sezioni, trasversale e longitudinale, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale degli edifici o dei fabbricati. Lungo le sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione delle opere, fino ai confini dell'area interessata dall'intervento;
  - tutti i prospetti delle opere, a semplice contorno, nella scala prescritta dai regolamenti e/o normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze ed ai distacchi delle costruzioni circostanti, alle quote del terreno ed alle sue eventuali modifiche;
  - le quote plano/altimetriche vanno riferite al caposaldo fisso, indicando in pianta le necessarie linee delle sezioni;
  - elaborati grafici atti ad illustrare il progetto strutturale in tutti i suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, con l'indicazione delle dimensioni dei singoli elementi, in modo da consentirne l'esatta computazione;
  - schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti e schemi meccanici strumentati;
  - planimetrie, sezioni ed assonometrie in scala adeguata, in cui siano riportati i percorsi delle reti impiantistiche, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza;
  - lay-out degli impianti e relativi profili idraulici;

- elenco e tabella dei carichi elettrici con schema generale unifilare di forza motrice.

#### H. Relazioni sui calcoli idraulici, delle strutture e degli impianti

I calcoli idraulici devono consentire l'esatta determinazione dei profili idraulici, sia dei singoli rami della rete fognaria, sia in corrispondenza degli impianti di sollevamento e/o dei singoli manufatti. In particolare, dovranno essere forniti gli elementi di calcolo che considerino nella loro complessità il funzionamento dei sistemi fognari progettati; nelle sezioni singolari (scaricatori, sfioratori, ecc.) dovranno essere indicati i livelli idrici previsti. Tali calcoli dovranno essere eseguiti facendo riferimento ad ipotesi di funzionamento almeno in moto permanente. La documentazione così approntata dovrà essere adeguata al fine di poter essere utilizzata anche per la definizione di specifici modelli gestionali della rete fognaria e delle infrastrutture idrauliche progettate.

I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e l'individuazione delle caratteristiche principali (definizione delle dimensioni delle opere civili, delle reti e dei componenti delle apparecchiature principali, ecc.). Il livello di definizione dovrà essere tale da consentire la computazione delle opere senza apprezzabili differenze con la valutazione economica delle stesse opere quali risulteranno definite a seguito dello sviluppo della progettazione esecutiva.

#### I. Disciplinare tecnico delle opere civili nonché degli impianti e dei relativi apparati elettrici, elettromeccanici e di automazione.

Il disciplinare contiene tutti gli elementi tecnici per l'esatta individuazione delle opere da eseguire e delle relative forniture nonché tutte le norme per l'esecuzione e per la contabilizzazione dei lavori eseguiti; descrive, altresì, le norme da seguire negli accertamenti della conformità delle opere all'oggetto contrattuale nonché nelle prove di funzionamento e di collaudo. Dovranno altresì essere riportate:

1. le modalità e le prescrizioni per la sistemazione delle aree interessate dalla costruzione delle opere, con riferimento all'inserimento ambientale ed, in particolare, all'utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica;
2. le norme per l'esecuzione delle prove di funzionalità, per la misurazione e la contabilizzazione delle opere nonché, infine, per il loro collaudo;
3. le indicazioni dei requisiti di qualità di cui alla normativa CEE.

#### J. Stima delle opere, dei lavori e delle espropriazioni

La valutazione delle opere verrà effettuata mediante computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle diverse categorie di lavoro previste i prezzi unitari di cui al vigente Tariffario della Regione Campania.

Per le voci mancanti, si procederà - nel rispetto della normativa vigente in materia - alla determinazione dei relativi prezzi unitari mediante analisi, computando le spese generali pari al 13% e l'utile d'impresa pari al 10%. Laddove non risultasse possibile la determinazione dei prezzi con i criteri innanzi elencati, si procederà mediante indagine di mercato.

Il computo metrico estimativo del progetto dovrà essere articolato in singoli computi metrici per ciascun collettore e per ciascun impianto di depurazione, distinguendo i capitoli di spesa delle opere civili da quelli delle strumentazioni e delle opere elettromeccaniche nonché da quelli per la gestione sperimentale. Ciascun computo metrico sarà corredato del relativo sommario delle categorie di lavoro applicate. I costi risultanti dalle predette elaborazioni economiche saranno riepilogati, separatamente per le opere civili e per le

opere elettromeccaniche, nel "Sommario generale" di tutte le categorie di lavoro utilizzate per la computazione dell'intero progetto.

Dovrà essere predisposto, in dettaglio, il piano particellare grafico e descrittivo delle espropriazioni, con il computo delle relative indennità aggiornate nonché con la valutazione e la stima delle attività necessarie per l'espletamento delle procedure espropriative.

Nella determinazione del costo complessivo dell'opera dovrà essere anche valutato ogni altro costo necessario, da riportare nel quadro economico di progetto.

#### K. Manuale di gestione e stima dei costi di esercizio

Dovrà essere predisposto il manuale per la gestione delle opere, compreso manufatti, opere d'arte ed impianti relativi, ponendo attenzione particolare alle modalità di esercizio degli impianti di sollevamento e degli impianti di depurazione nonché dell'intero sistema di automazione e telecontrollo del complesso di opere dello schema depurativo (rete fognaria/rete di collettamento/impianto di depurazione).

La stima dei costi di esercizio dovrà contenere tutto quanto necessario per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio dell'impianto (personale, energia, materiali di consumo, manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, ricambi, ecc.); sarà, infine, riferita ad un periodo di esercizio significativo e, quindi, riportata a valore medio annuo.

Nella redazione del manuale di gestione si terrà conto dell'esigenza di garantire la gestione unitaria centralizzata dell'intero schema depurativo.

### Art. 17 - Progettazione esecutiva: modalità e termini

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la stipulazione del contratto e l'approvazione della progettazione definitiva di cui all'articolo 15, comma 6, il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati di cui all'art. 33 del d.P.R., unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ovvero entro il termine (inferiore ai 30 giorni), indicato in sede di offerta dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 7, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all'articolo 15, comma 3 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 49. La Stazione appaltante procede

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – S



all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

5. Nel corso della progettazione esecutiva l'appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c). Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto n. 81 e del fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.
6. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale applicabile.
7. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, qualora siano intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, può ordinare all'appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
9. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma precedente, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il R.U.P. può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
10. Non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva per eventuali indagini geologiche che inducano a considerare dei prezzi differenti per gli scavi rispetto al progetto definitivo presentato: la valutazione del prezzo a corpo per l'esecuzione delle opere di scavo deve essere effettuata prima della presentazione dell'offerta, ed il prezzo così formulato deve intendersi fisso ed inderogabile per le quantità di scavo computate, essendo esclusiva responsabilità dell'impresa effettuare tutte le indagini delle effettive profondità degli strati sottostanti le opere a realizzarsi.

**Art. 18 - Ritardo nella progettazione esecutiva**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 15, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura prevista dall'articolo 25, comma 1.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

#### **Art. 19 - Approvazione della progettazione esecutiva**

1. La progettazione esecutiva è verificata entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
2. Qualora nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
  - a) che si discosti dalla progettazione definitiva presentata in sede di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
  - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
  - c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
  - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - e) nella quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
  - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva oggetto di offerta.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169 comma 9, del

d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
  - a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
  - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

### **Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, predisposto ai sensi dell'art. 154 del DPR n. 207 del 2010, da effettuarsi non oltre **15 (quindici)** giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 50, 53 e 54 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

### **Art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

#### **Art. 22 - Proroghe**

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 21, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 21.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 21, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 23. - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore;

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – S



- costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano l'...
- alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
    - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
    - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
    - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
  3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
  4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
  5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
  6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
  7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
  8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
  9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26.

#### **Art. 24 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 23, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 21, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

#### **Art. 25 - Penali in caso di ritardo**

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 20, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 28, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all'articolo 17, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, per le quali nulla è dovuto all'Appaltatore.

#### **Art. 27 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione:
  - a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
  - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
  4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
  5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 22, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 23, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 25, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28.

#### **Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

---

contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 25, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



## CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### Art. 29 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 7, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all'articolo 2.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

### Art. 30 - Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 47, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e

con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 49, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 5, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **Art. 31 - Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
  - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, desunti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni incrementati delle percentuali per spese generali (13%) e utili (10%) (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall'appaltatore o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 35, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

---

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Ses



## CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 33 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140 comma 1 del d.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.

### Art. 34 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva/esecutiva con le seguenti modalità:
  - a) un primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto;
  - b) un secondo acconto, pari ad ulteriore 40% (quaranta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 20;
  - c) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Qualora la progettazione definitiva/esecutiva sia eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 35, comma 7.
4. Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia, ma comunque i pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs. 163/2006 e 269 del D.P.R. 207/2010.
5. Qualora la progettazione sia eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.
6. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 35, comma 7, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

### Art. 35 - Pagamenti in acconto

a) – Corrispettivo per opere di collettamento e fognatura e opere relative ad impianti di depurazione

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo netto non inferiore di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila), al netto dell'importo degli importi di cui all'articolo 34, comma 1.

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
  - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 98% (novantotto per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 36. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 62, comma 2;
  - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'appaltatore a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 58, comma 2.

b) – Corrispettivo per Gestione semestrale degli impianti

9. Il corrispettivo "a corpo" per la gestione semestrale degli impianti, sarà liquidato nelle seguenti due rate posticipate:
  - 1<sup>a</sup> rata, pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo "a corpo", dopo tre mesi di gestione, escluso l'eventuale periodo di sospensione di cui al precedente art. 13;
  - 2<sup>a</sup> rata, pari al 60% (sessantapercento) del corrispettivo "a corpo", al termine della gestione, compreso l'eventuale periodo di sospensione o di protrazione della gestione di cui all'art. n. 13.
10. Per le procedure di pagamento del corrispettivo di cui al precedente punto b) valgono i commi 2, 3, 4, 7 e 8 del presente articolo.

### **Art. 36 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il 1° trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 35, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e

professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 35, commi 7 e 8.

#### **Art. 37 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 38 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 36, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **Art. 39 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
  - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Ses



1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si prolunga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

#### **Art. 40 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### **Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

## CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

### Art. 42 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

### Art. 43 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata

dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 44 - Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 42 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 43 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.

#### **Art. 45 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la

destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractor's All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128 del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti, e dell'articolo 126, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
8. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 2.500.000 euro.
9. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 7 e 8.

#### **Art. 46 - Assicurazione della progettazione esecutiva**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 17, comma 1, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 2.500.000,00
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
  - a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
  - b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
5. La polizza assicurativa indennitaria decennale prevista all'art. 44 comma 7 deve essere estesa anche per eventuali danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.



6.

**CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI****Art. 47 - Variazione dei lavori**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 7, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 52, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 53, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui

all'articolo 54.

#### **Art. 48 - Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
3. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 63, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

#### **Art. 49 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

## CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 50 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 62, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 52, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 53;
  - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 54.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria,

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sc



- ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 55, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

**Art. 51 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 50, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 52, 53, 54 o 55.

**Art. 52 - Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera A2), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 53.

#### **Art. 53 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Qualora l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore individuato ai sensi dell'articolo 169, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 17, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
7. L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

#### **Art. 54 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 56, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 52.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### **Art. 55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

---

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Se



## CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 56 - Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 6, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 6 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
  - a) i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
    - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
      - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 75, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
    - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
    - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e

- assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
- 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 62, comma 2;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.lgs. n. 159 del 6.9.2011;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
  - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
  - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
    - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
    - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 52 e 54 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto

- il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
    - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
    - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
    - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
  8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

#### **Art. 57 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 56 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 61, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.

#### **Art. 58 - Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'art. 37 comma 11 del codice dei contratti, in caso di subappalto riferito a lavorazioni che rientrino nella categoria OS22, la Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore
3. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 62, comma 2;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 75 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) alle limitazioni di cui agli articoli 61, comma 2 e 62, comma 3.
4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 56, comma 4, lettera b).
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – S



## CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### Art. 59 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 240 del Codice dei Contratti, il R.U.P. promuove la costituzione di una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della commissione..
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

**Art. 60 - Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 59 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

**Art. 61 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 35, comma 8 e 36, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **Art. 62 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o c'è regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 35 e 36 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto

previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessari l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
  - c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

### **Art. 63 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole –



- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misurazione della realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 52 e 54, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 74, comma 5, del presente Capitolato speciale;
  - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
    - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
    - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
    - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
  3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.
  4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
  5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di tali materiali, attrezzature e

mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui all'articolo 84, comma 4 o articolo 91, comma 7 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa/sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto

## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 64 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 25, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 29, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 65, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 36.

### **Art. 65 - Termini per il collaudo delle opere**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

### **Art. 66 - Termini per il collaudo della gestione**

1. Il conto finale della gestione delle opere per la durata di sei mesi - distinto da quello di cui al precedente articolo 36 - sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione della gestione risultante dall'apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.
2. Il relativo collaudo - anch'esso distinto da quello di cui al precedente articolo 65 - sarà

ultimato entro il successivo semestre.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

#### **Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

*Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"*  
Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Se



## CAPO 12. NORME FINALI

### Art. 68 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei

ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché l'assistenza, la mano d'opera, i materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto delle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori di allacciamento nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
  - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso gli uffici competenti e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
  - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall'appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

### **Art. 69 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
  3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 70 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere appositamente perimetrato e destinato al relativo stoccaggio, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, ancorché non specificati nelle voci di prezzo del progetto presentato dall'appaltatore.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, fermo restando che al termine dei lavori il materiale, eventualmente non riutilizzato nello stesso cantiere od in altri cantieri della Stazione Appaltante, deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, ancorché non specificati nelle voci di prezzo del progetto presentato dall'appaltatore.

#### **Art. 71 - Terre e rocce da scavo**

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Se:



1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti in materia ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carica indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

**Art. 72 - Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per lavori che richiedano la custodia continuativa, tale custodia deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

**Art. 73 - Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate

**Art. 74 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

**Art. 75 - Tracciabilità dei pagamenti**

## Grande Progetto "La bandiera blu del litorale domitio"

## Progetto Preliminare

Lotto funzionale n. 1: Comuni di Carinola – Francolise – Cellole – Sessa Aurunca

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 38, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 37, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 76 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.